

N. 01489/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2005, proposto da:

Soc. Consortile Galli Tassi S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Cecchella, Andrea Consorti, Alberto Cintolesi, con domicilio eletto presso Alberto Cintolesi in Firenze, via del Parione, 13;

contro

Comune di Lucca, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Giusti, Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, Nicoletta Papanicolau, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;

per l'accertamento

del diritto della società consortile Galli Tassi a r.l., in proprio o nella qualità di cessionaria del credito della Gemignani srl, quale società capogruppo mandataria, alla revisione dei prezzi, nella misura di euro 117.791,17, in relazione al I lotto e di euro 84.231,81, in relazione al II lotto, oltre gli interessi, condannare l'amministrazione comunale di Lucca al pagamento della somma complessiva di euro 202.022,98 a titolo di revisione prezzi sui contratti di appalto di cui in premessa oltre agli interessi;

disponendosi, in via istruttoria, consulenza tecnica d'ufficio per l'esame della documentazione agli atti e la verifica della correttezza dei conteggi effettuati dalla società consortile Galli Tassi a r.l.;

con condannare il comune di Lucca a spese, diritti e onorari di giudizio, oltre iva e c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con atto notificato in data 17 marzo 2005 e depositato in data 22 marzo 2005, la nominata società ricorrente, espone di essere subentrata nel rapporto contrattuale con il comune di Lucca in luogo della società Germignani che in associazione temporanea aveva stipulato, a seguito di aggiudicazione, il contratto di esecuzione dei due lotti del progetto di esecuzione delle opere di ristrutturazione e restauro della parte centrale del complesso Galli Tassi da destinarsi a uffici giudiziari. Per tale appalto erano state stabilite ulteriori opere oggetto di due atti aggiuntivi e relativi atti di sottomissione.

La ricorrente assume che in relazione ad ambedue i lotti l'associazione temporanea, alla quale è subentrata, sarebbe rimasta creditrice a titolo di revisione prezzi e che la relativa azione giudiziaria promossa innanzi al giudice ordinario dalla dante causa con procedimento per decreto ingiuntivo si era conclusa con sentenze dichiaratorie di difetto di giurisdizione del giudice adito.

Premesso quanto sopra la società ricorrente chiede l'accertamento del diritto, in proprio e nella qualità di cessionaria del credito della Gemignani quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea aggiudicataria dei lavori di che trattasi, alla revisione dei prezzi nella misura di complessivi euro 202.022,98 (pari a lire 391.171.058) per ambedue i lotti, oltre interessi, disponendo ove necessario consulenza tecnica.

Si è costituito il comune di Lucca che, premesso di avere riconosciuto alla dante causa della ricorrente la revisione prezzi limitatamente ai lavori dei due lotti relativi ai contratti originari e non agli atti aggiuntivi, essendo nel frattempo entrata in vigore la normativa che ha abolito la revisione prezzi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di legittimazione attiva., sostenendo nel merito l'infondatezza della domanda e opponendosi, pertanto, alla richiesta c.t.u..

La ricorrente con ulteriori memorie ha replicato alle controdeduzioni di parte resistente.

2) Il Collegio ritiene di dovere affermare la propria giurisdizione avuto riguardo al disposto dell'art. 6, comma 19, della legge 24.12.1993 n. 537, articolo sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724 e poi abrogato dall'art. 256 del d. lgs 12.4.2006 n. 163 che ha, peraltro, confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di revisione prezzi agli artt. 115 e 244, comma 3 (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V[^], 17.2.2010 n. 935).

Tanto premesso, ritiene il Collegio di dovere trattare con priorità l'eccezione di inammissibilità del ricorso frapposta dall'Amministrazione resistente con riguardo alla mancata tempestiva impugnazione delle delibere di liquidazione della revisione prezzi.

L'eccezione è fondata.

Occorre preliminarmente evidenziare che il comune di Lucca, in relazione alla richiesta di liquidazione della revisione prezzi relativa ai due lotti dei

lavori di ristrutturazione e restauro della parte centrale del complesso immobiliare ex Galli Tassi, ha adottato tre delibere della giunta nn. 991 del 16.6.1995, 1112 del 3.7.1996 e 1239 del 17.9.1997 con le quali ha escluso la revisione prezzi per i lavori afferenti ai due atti aggiuntivi stipulati in data 24.3.1994 e 7.10.1994 (non trova conferma dagli atti che sia stata esclusa la revisione prezzi relativa ai lavori del 2° lotto di cui al contratto rep. n. 2473 del 29.8.1991).

Tali delibere hanno natura di provvedimenti amministrativi emessi nell'esercizio di un potere autoritativo proprio della stazione appaltante e andavano, quindi, andavano impugnate entro il perentorio termine di 60 giorni dalla loro conoscenza. Sulla natura di provvedimenti amministrativi degli atti che decidono sull'ammissibilità dell'istanza revisionale e quindi sull'onere della loro tempestiva impugnazione entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla conoscenza la giurisprudenza è pacifica (cfr. in ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 16.12.2010 n. 9005).

Ora, pur avendo riguardo alla regola della *translatio iudicii* che per il processo amministrativo è oggi contenuta nell'art. 11, va osservato che oltre ad apparire tardiva l'azione promossa dalla ricorrente in sede ordinaria rispetto alla prima delibera (991/95) di liquidazione del compenso revisionale (non risulta dagli atti depositati che le altre abbiano costituito oggetto della domanda giudiziale), l'azione promossa innanzi alla giurisdizionale amministrativa è avvenuta con atto notificato a questo giudice in data 17 marzo 2005, ossia quasi cinque anni dopo che il Tribunale di Lucca si è pronunciato con sentenze nn. 723 e 724 del 5 settembre 2000 declinando la propria giurisdizione.

Non rileva in proposito ad escludere l'inammissibilità del gravame per mancata o tardiva impugnazione di tali atti e, quindi, dell'azione il fatto che la società Galli ricorrente è subentrata nel rapporto contrattuale con il comune di Lucca in luogo della società Gemignani, sua dante causa, con

atto del 17.6.2004. Ed infatti, a parte che l'azione sarebbe tardiva anche con riguardo a tale data per la decadenza maturata dalla sua dante causa, risulta dalle predette sentenze che la ricorrente si è costituita nel giudizio civile asseritamene come subentrante nel rapporto contrattuale e le sentenze sono state pronunciate, quindi, nei suoi confronti. Era, pertanto, onere della medesima società subentrante, una volta conosciuta la decisione del Tribunale sulla giurisdizione riassumere il processo innanzi a questo giudice entro il perentorio termine di sei mesi dalla conoscenza delle sentenze stesse ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.. Al riguardo, va richiamato l'orientamento, che il Collegio non ha motivo di disattendere, con il quale il Consiglio di Stato ha già chiarito, con riferimento anche alla questione di giurisdizione che "la translatio iudicii postula l'applicazione della rigorosa disciplina dettata dall'art. 50 del codice di rito, il cui primo comma dispone che, in mancanza di un termine fissato dal giudice dichiaratosi incompetente, la riassunzione della causa deve avvenire in quello di sei mesi dalla comunicazione di tale pronuncia (termine oggi ridotto a soli tre mesi ai sensi dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), tanto che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, se la riassunzione avviene successivamente "il processo si estingue". E, trattandosi di disposizioni aventi valenza generale, esse appaiono pacificamente applicabili anche al processo amministrativo, in assenza nella relativa disciplina di una norma particolare al riguardo; nel contempo, la citata, rigorosa disciplina di carattere generale in materia di riassunzione rende inconfigurabile l'applicazione di un termine prescrizione pur nell'ipotesi di controversie aventi ad oggetto pretese patrimoniali." (cfr. Cons. St., Sez. IV, 31 luglio 2009 n. 4841; Cons. St. V, 3.2.2010 n. 478).

Ma si può anche prescindere dalla fondatezza dell'eccezione di inammissibilità ritenendo il Collegio di potere respingere nel merito il ricorso perchè comunque palesemente infondato.

Va innanzi tutto ribadito che non trova conferma dagli atti che sia stata esclusa la revisione prezzi relativa ai lavori del 2° lotto di cui al contratto rep. n. 2473 del 29.8.1991.

Il Collegio osserva, poi, che come ha evidenziato l'Amministrazione comunale, la domanda revisionale relativa ai lavori rientranti nei due atti aggiuntivi riguardava un periodo contrattuale nel quale vigeva il divieto della corresponsione della revisione prezzi per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 11.7.1992 n. 333, convertito con legge n. 352 del 1992. Infatti, gli atti di sottomissione stipulati successivamente all'abolizione dell'istituto revisionale e, quindi, aggiuntivi ai contratti già stipulati nel previgente regime revisionale, costituiscono contratti autonomi rispetto al contratto originario in quanto comportanti l'esecuzione di lavori non previsti da quest'ultimo ed eccedenti il quinto d'obbligo. Sul punto non rileva alcunché che nel contratto aggiuntivo vengano assunti come riferimento gli stessi prezzi del contratto originario per la ragione che tale decisione non deriva da un effetto di legge o dal precedente contratto, ma da una libera e autonoma decisione della ditta appaltatrice che, nell'esercizio delle sue facoltà negoziali è libera di apprezzare la convenienza o meno e, quindi, accettare o meno i precedenti prezzi. Non può, quindi, che aversi riguardo alla normativa vigente al momento della loro sottoscrizione (Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I[^], 15.5.2008, n. 922).

Non resta, in conclusione, che respingere il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre accessori

di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)